

	Allegato "B" all'atto N. 10767 del Repertorio - N. 8076 della Raccolta in	
	data 25 marzo 2026	
	Statuto della	
	"FONDAZIONE OPERA DIOCESANA ASSISTENZA FIRENZE - ETS"	
	ART. 1 - Costituzione, Sede, Durata	
	È costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE OPERA DIOCESA-	
	NA ASSISTENZA FIRENZE - ETS" ai sensi degli articoli 14 e seguenti del	
	Codice civile, del D.Lgs n.117/2017 e di ogni altra disposizione vigente in mate-	
	ria e del presente Statuto.	
	Nel periodo anteriore all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Setto-	
	re, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella cor-	
	rispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la	
	Fondazione utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distinti-	
	vo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Ente del terzo Settore” o	
	l’acronimo “ETS”.	
	1.2. La Fondazione ha sede in Firenze, Via dell'Orto n.57.	
	1.3 La Fondazione ha durata illimitata.	
	ART. 2 - Finalità e Attività	
	La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità ci-	
	viche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l’esercizio, in via esclusiva o	
	principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del	
	D. Lgs. 117/2017:	
	- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b dell'articolo 5);	
	- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei mi-	
	1	

	nistri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno	
	2001, e successive modificazioni (lettera c dell'articolo 5);	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura	
	e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al pre-	
	sente articolo (lettera i dell'articolo 5);	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui	
	alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di de-	
	naro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse	
	generale a norma del presente articolo (lettera u dell'articolo 5).	
	Nell’ambito di dette attività e per il perseguimento delle finalità statutarie, la	
	Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:	
	- l'assistenza e solidarietà cristiana a favore dei minorati gravi;	
	- la gestione di residenze assistite per il ricovero di minorati gravi;	
	- la gestione di residenze assistite per il ricovero di anziani sia autosufficienti che	
	non autosufficienti;	
	- la costituzione e gestione di centri per l'assistenza diurna dei minorati (centri di	
	occupazione diurna, scuole speciali, colonie di vacanza, centri addestramento, la-	
	boratori protetti etc.);	
	- l'apertura di poliambulatori per accertamenti specialistici, diagnostici e strumen-	
	tali;	
	- l’acquisto, la gestione, ristrutturazione e locazione di beni immobili occorrenti	
	alla propria attività.	
	La Fondazione per il raggiungimento delle finalità statutarie, potrà ricevere in co-	
	modato gratuito beni mobili ed immobili che dovranno essere gestiti in confor-	
	2	

	mità con quanto stabilito dai rispettivi contratti.	
	Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse stru-	
	mentali, conseguenti e comunque connesse, la Fondazione può compiere qualsia-	
	si attività mobiliare, immobiliare ed economica finanziaria nonché tutti gli atti e	
	le operazioni relativi ritenuti necessari e/o opportuni.	
	Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri	
	organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici	
	e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in o-	
	gni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti	
	pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.lgs. n. 117/2017.	
	L'ispirazione cristiana della Fondazione e l'assistenza spirituale di questa e dei	
	suoi assistiti sono garantite dal Presidente, se sacerdote. Altrimenti tale compito	
	spetta a un sacerdote appositamente incaricato dal Vescovo della Diocesi di Fi-	
	renze.	
	ART. 3 – Attività diverse	
	La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diver-	
	se da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che	
	siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano	
	svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017	
	e dalla normativa vigente.	
	La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organiz-	
	zata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la ces-	
	sione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie	
	e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, traspa-	
	renza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità	
	3	

alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale di cui al D.lgs 117/2017.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione.

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato e/o alimentato da:

conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da

	altri enti pubblici;	
	avanzi di amministrazione.	
	La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse	
	economiche:	
	i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;	
	le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017);	
	gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, desti-	
	nati all’attuazione degli scopi statutari;	
	le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente	
	destinate al fondo di dotazione;	
	i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;	
	entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.	
	Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell’art. 22 del Dlgs	
	n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di	
	amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo, ove nominato,	
	devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure	
	la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’ente.	
	Articolo 6 - Organi sociali	
	Sono organi della Fondazione:	
	il Consiglio di Amministrazione;	
	il Presidente;	
	l’Organo di controllo.	
	Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate,	
	salvo rinuncia; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decado-	
	no allo scadere del medesimo.	
	5	

	Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione e di Presidente sono	
	gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.	
	Articolo 7 - Consiglio di amministrazione: composizione, durata e funzioni	
	Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di 5 (cinque) ed un	
	massimo di 9 (nove) membri compreso il Presidente.	
	Si applica l'articolo 2382 codice civile.	
	Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, com-	
	ma 6 e comma 7 del D.Lgs. n. 117/2017.	
	I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica cinque anni a	
	decorrere dalla data di insediamento sino all'approvazione del bilancio consuntivo	
	relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere ri-	
	confermati.	
	Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Vescovo della	
	Diocesi di Firenze e possono essere riconfermati ad ogni scadenza. Tra i mem-	
	bri del Consiglio di Amministrazione va annoverato un sacerdote che cura l'assi-	
	stenza spirituale della Fondazione e dei suoi assistiti. Le eventuali sostituzioni dei	
	membri venuti a mancare, spettano al Vescovo stesso; i nuovi nominati hanno	
	mandato fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.	
	Al proprio interno il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presi-	
	dente ed un segretario. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue fun-	
	zioni in caso di impedimento di quest'ultimo. Il Segretario ha il compito di redi-	
	gere i verbali del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione è l'organo a cui compete l'amministrazione ordinaria	
	e straordinaria della Fondazione ed ha competenza generale nel porre in	
	essere tutti gli atti riguardanti l'ente.	
	6	

	Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:	
	- predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura	
	gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa;	
	- approva il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta;	
	- determina le linee di indirizzo della Fondazione, predisponendo piani annuali	
	e/o pluriennali delle attività, nel rispetto degli scopi e nell'ambito dei settori di at-	
	tività di cui all'articolo 2 del presente Statuto;	
	- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;	
	- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo	
	settore e previsti dalla normativa vigente;	
	- approva l'assunzione dei dipendenti ed assume ogni altra decisione relativa al	
	loro stato ed inquadramento giuridico ed economico, nonché delibera il loro li-	
	cenziamento;	
	- delibera su ogni intervento di manutenzione straordinaria su immobili propri o	
	condotti in locazione o comodato dalla Fondazione, approvandone i preventivi ed	
	autorizzandone gli appalti;	
	- delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti	
	nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ov-	
	vero delle somme ricavate;	
	- può nominare comitati scientifici stabilendone mansioni, finalità ed eventuali	
	compensi;	
	- cura l'osservanza dello statuto della fondazione;	
	- approva eventuali regolamenti organizzativi e nomina i direttori sanitari ed i re-	
	sponsabili di struttura determinandone i compensi e la durata;	
	- determina la pianta organica della Fondazione;	
	7	

	- approva il conferimento di incarichi professionali;	
	- delibera il trasferimento della sede della Fondazione e l'istituzione di sedi se-	
	condarie;	
	- delibera in merito ad ogni richiesta di finanziamento determinandone importo e	
	durata;	
	- determina il compenso spettante ai componenti dell'organo di controllo;	
	- determina preventivamente i limiti, le condizioni e le modalità per il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per l'attività	
	prestata;	
	- delibera le modifiche statutarie, l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patri-	
	monio, con la maggioranza di tre quarti dei componenti del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, con il necessario consenso del Vescovo della Diocesi di Firenze.	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la	
	maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto	
	sopra previsto.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, al-	
	meno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando	
	ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.	
	La convocazione deve essere inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un	
	preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il	
	preavviso può essere di 3 (tre) giorni.	
	Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono	
	chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando	
	per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio	
	e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente,	
	8	

	precisando se disgiuntamente o congiuntamente.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, le limitazioni	
	del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel	
	Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a	
	conoscenza.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più	
	dei suoi membri, determinando i limiti della delega.	
	L'organo amministratore, nell'ambito della propria competenza, può nominare	
	procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, procuratori specia-	
	li e direttori, con poteri di rappresentanza per il compimento delle attività delegate.	
	Articolo 8 - Il Presidente	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione è il Presidente della Fondazione	
	ed è nominato dal Vescovo della Diocesi di Firenze.	
	Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai	
	terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon fun-	
	zionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.	
	Il Presidente, analogamente a quanto previsto per il Consiglio di amministrazio-	
	ne, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.	
	Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Presidente, che può essere anche un sacerdote, coordina e promuove il perse-	
	guimento degli obiettivi morali ed ecclesiali della Fondazione.	
	Articolo 9 - Organo di controllo	
	Il Vescovo Diocesano di Firenze provvede alla nomina di un organo di controllo,	
	che può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e	
	due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399	
	9	

	del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra	
	le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.	
	Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere pos-	
	seduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Con-	
	trollo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere	
	nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.	
	L'organo di controllo:	
	vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corret-	
	ta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.	
	231/2001, qualora applicabili;	
	vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	e sul suo concreto funzionamento;	
	al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare,	
	su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;	
	esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristi-	
	che e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs.	
	117/2017;	
	attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.	
	Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo ar-	
	ticolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di	
	controllo.	
	L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e	
	di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Articolo 10 - Revisione legale	
	10	

	Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di am-	
	ministrazione lo ritenga opportuno, viene attribuito l'incarico di revisione legale,	
	in alternativa ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, iscritti	
	nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Con-	
	trollo di cui al precedente articolo.	
	Articolo 11 – Bilancio d'esercizio	
	L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) di-	
	cembre di ogni anno.	
	I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.	
	Lgs. 117/2017.	
	Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione entro quat-	
	tro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'appro-	
	vazione, il Consiglio di amministrazione procede agli adempimenti di deposito	
	previsti dal D. Lgs. 117/2017.	
	Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale	
	delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione	
	di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota inte-	
	grativa al bilancio.	
	Articolo 12 - Bilancio sociale	
	Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017, la	
	fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti neces-	
	sari.	
	Articolo 13 - Volontari	
	La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività	
	ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro at-	
	11	

	tività in modo non occasionale.	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della	
	comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le pro-	
	prie capacità; la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e	
	gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solida-	
	rietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai bene-	
	ficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massi-	
	mi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.	
	Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario; le spese sostenu-	
	te dai volontari, in ogni caso, potranno essere rimborsate nei limiti e nelle forme	
	indicate all'art. 17 D.lgs 117/2017.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
	subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fon-	
	dazione.	
	La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie con-	
	nessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civi-	
	le verso terzi.	
	Articolo 14 – Libri sociali obbligatori	
	La Fondazione deve tenere i seguenti libri, nel rispetto :	
	il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;	
	il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;	
	il Registro dei volontari.	
	Articolo 15 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento	
	12	

